

REGOLAMENTO (CE) N. 341/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2006

che adotta le specifiche del modulo ad hoc del 2007 per gli infortuni sul lavoro e i problemi di salute connessi al lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 384/2005

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 577/98, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 384/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal 2007 al 2009, per l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio ⁽²⁾, comprende un modulo ad hoc sugli infortuni sul lavoro e i problemi di salute connessi al lavoro.
- (2) La risoluzione 2002/C 161/01 del Consiglio, del 3 giugno 2002, su una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2002-2006) ⁽³⁾, invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare i lavori in corso sull'armonizzazione delle statistiche degli infortuni e delle malattie professionali per disporre di dati comparabili che permettano di valutare oggettivamente l'impatto e l'efficacia delle misure adottate nel contesto delle nuove strategie comunitarie.
- (3) La direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽⁴⁾, prevede che il datore di lavoro debba tenere un elenco degli infortuni sul lavoro che abbiano comportato per il lavoratore un'incapacità di lavorare superiore a tre giorni di lavoro e redi-

gere, per l'autorità competente e conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, relazioni sugli infortuni sul lavoro di cui siano stati vittime i suoi lavoratori. Nella sua raccomandazione del 19 settembre 2003, sull'elenco europeo delle malattie professionali ⁽⁵⁾, la Commissione raccomanda agli Stati membri di garantire la dichiarazione di tutti i casi di malattie professionali e di rendere le loro statistiche sulle malattie professionali gradualmente compatibili con l'elenco europeo e conformi ai lavori in corso sul sistema d'armonizzazione delle statistiche europee relative alle malattie professionali. La comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2002 ⁽⁶⁾ sulla nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006, sottolinea che i dati statistici non dovranno limitarsi a misurare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali riconosciute o a determinarne le cause e le conseguenze, ma dovranno apportare anche elementi che consentano di quantificare i fattori legati all'ambiente di lavoro che possono provocare tali infortuni o malattie. I dati statistici dovrebbero essere disponibili anche per meglio circoscrivere i fenomeni emergenti, come le malattie legate allo stress e i disturbi del sistema muscolo-scheletrico.

- (4) È anche necessario aggiornare la definizione del campione stabilita al punto 1 dell'allegato del regolamento (CE) n. 384/2005, per assicurare che il campione disponibile per l'analisi nel modulo ad hoc sia il più possibile rivelatore dei problemi.
- (5) Le misure indicate nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dettagliato dei dati da raccogliere nel 2007 mediante il modulo ad hoc sugli infortuni sul lavoro e i problemi di salute connessi al lavoro, come previsto al punto 1 dell'allegato del regolamento (CE) n. 384/2005, è fissato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2257/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 23.

⁽³⁾ GU C 161 del 5.7.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 238 del 25.9.2003, pag. 28.

⁽⁶⁾ COM(2002) 118 def. dell'11.3.2002.